

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale "Vivi Sano Ets"

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

È costituita fra i presenti, ai sensi del D.Lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del c.c. e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione "**Vivi Sano Ets**". L'associazione ha sede legale nel Comune di Palermo. Il Consiglio Direttivo ha possibilità di costituire altre sedi in altre parti d'Italia; può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. La durata è illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

Le finalità che l'Ente si propone di svolgere sono in particolare:

- supportare i soggetti svantaggiati, minori e non, nell'educazione ad una vita sana, favorendo percorsi di crescita personale; favorire la conoscenza, la prevenzione, l'educazione e la promozione alla salute sviluppando una nuova consapevolezza etica fondata sul rispetto reciproco, sulla convivenza civile, sulla gentilezza, sull'educazione alla vita con particolare riferimento alla cultura della legalità, alla tutela dell'ambiente, alla lotta a tutte le criminalità organizzate, anche attraverso l'uso sociale dei beni comuni;
- sostenere lo sviluppo psico-fisico sano e armonioso fin dai primi giorni di vita, promuovendo iniziative atte a divulgare la conoscenza di una corretta alimentazione e l'esercizio fisico tramite la pratica delle attività ludiche, motorie, sportive dilettantistiche e non, sensibilizzando e favorendo la partecipazione di famiglie svantaggiate in ragione di condizioni culturali, fisiche, psichiche, economiche e sociali, stimolando le istituzioni alla cultura dell'educazione motoria come momento di formazione per i giovani, implementando la consapevolezza che lo sport è motore di sviluppo sociale e ricetta di salute;
- proporre e sviluppare la normale dimensione della famiglia tramite l'erogazione di servizi di formazione ed educazione alla genitorialità attiva e responsabile di chi vive in situazioni di disagio socio-economico-culturale, attività di formazione e aggiornamento di adulti e anziani svantaggiati atti a potenziare conoscenze e competenze nell'ambito psico-pedagogico a favore dei giovani a rischio di dipendenze, con e senza sostanze, di drop-out e in special modo come contrasto alla dispersione scolastica e ai fenomeni di devianza sociale;
- favorire l'invecchiamento attivo, la solidarietà intergenerazionale tramite il coinvolgimento di adulti e anziani volontari attraverso l'impegno sociale e la condivisione di valori etici che consentono loro di restare occupati e di condividere la propria esperienza, lavorativa e di vita, adoperandosi per la trasmissione dei valori ai minori e giovani a rischio, continuando in tal modo ad avere così un ruolo attivo nella società;
- promuovere il volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione, alla cittadinanza attiva e alla responsabilità civile. Selezionare, istruire e formare gli associati (medici, terapisti della disabilità, tecnici sportivi, educatori con varie competenze) che decidono di contribuire con la propria professionalità alle attività di utilità sociale;

- creare opportunità per giovani e meno giovani svantaggiati nell'ambito dell'istruzione, della formazione, dell'orientamento professionale e del mercato del lavoro, favorire lo sviluppo del capitale umano di eccellenza e promuoverne l'impegno attivo; sostenere l'inclusione sociale di minori e giovani in situazione di disagio e il coinvolgimento attivo nella società; promuovere il sostegno all'apprendimento, il recupero scolastico e la prevenzione di ritardi o abbandoni;
- favorire lo sviluppo, la qualificazione e l'innovazione dei servizi di assistenza socio-sanitaria, non in via sostitutiva dell'intervento pubblico; promuovere il sostegno a favore di persone con disabilità, di persone che vivono o hanno vissuto una condizione di malattia, di anziani non autosufficienti, nell'ambito dello sviluppo, qualificazione e innovazione dei servizi socio-sanitari;
- promuovere l'integrazione sociale e culturale, offrire cure agli immigrati e sostegno alla formazione scolastica e professionale dei giovani immigrati di seconda generazione, l'accoglienza dei nuovi arrivati, l'insegnamento della lingua italiana, la prima socializzazione all'ambiente istituzionale, la socializzazione e l'aggregazione extra-scolastica in contesti interetnici;
- promuovere il benessere psico-fisico, l'inclusione sociale e lavorativa delle persone fragili attraverso la promozione di interventi con finalità di tipo ludico-ricreativo e di socializzazione e di attività sociali, terapeutiche, abilitative e riabilitative svolte in campo agricolo, a contatto con la natura e con gli animali;
- sostenere l'impegno a favore della realizzazione di una società sostenibile che faccia della tutela e della salvaguardia, della valorizzazione dell'ambiente e del territorio, dell'ecosistema e della giustizia climatica l'architrave di una società e di un'economia sostenibile come valori di vita sana; promuovere le attività rivolte alla promozione, valorizzazione e fruizione ambientale; la prevenzione e messa in sicurezza del territorio, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il corretto consumo, raccolta e smaltimento dei rifiuti; il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale a tutela dell'ambiente in particolar modo tra i soggetti svantaggiati in ragione di condizioni culturali, fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- sensibilizzare le amministrazioni, le autorità, le imprese, le associazioni di categoria, gli organi professionali e la cittadinanza tutta sul tema della responsabilità sociale stimolando la collettività alla cultura del dono a favore dei soggetti bisognosi, la cura e la salvaguardia dei beni comuni.

In generale tutti i campi in cui si manifestino esperienze culturali, ricreative, istruttive, formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti e contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di discriminazione, di emarginazione, di solitudine ed esclusione sociale, sono settori di intervento dell'associazione.

Al fine di raggiungere tale oggetto sociale, l'associazione potrà avviare iniziative a carattere polivalente e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto. L'associazione potrà compiere azioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali pubblicitarie o editoriali occasionali e marginali correlate in ogni caso allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra descritte finalità e partecipare ad altre associazioni, enti e/o società con oggetto analogo al proprio. L'associazione potrà inoltre acquistare mezzi di trasporto, attrezzature materiali ed in genere mobili ed immobili, utili all'esecuzione degli scopi sociali. Resta altresì escluso dallo scopo sociale di conseguire lo svolgimento di qualsiasi attività che sia riservata, a tenore delle vigenti leggi, a professioni protette e che potrà essere svolta esclusivamente a livello personale da professionisti persone fisiche iscritti in appositi Albi o Ordini professionali.

L'associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dello oggetto sociale, esercitare in via occasionale e marginale, le appresso indicate attività, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative:

1. Attività di istruzione e formazione:

- Promuovere e gestire attività di formazione professionale, regolate dalla normativa europea, nazionale, regionale e locale, per la qualificazione di giovani inoccupati o la riqualificazione di adulti, lavoratori in età matura che hanno difficoltà a rientrare nel mondo del lavoro una volta che ne sono usciti, anche attraverso l'individuazione di profili professionali innovativi e con applicazione di differenti metodologie didattiche e strumenti, compresi sistemi di formazione a distanza;
- Promuovere e gestire interventi nel campo della Formazione Continua e Permanente, quali, ad esempio: *a)* programmazione, realizzazione e gestione, in partnership o per conto di aziende ed enti pubblici o privati, di Piani Formativi finanziati dai Fondi Paritetici Interprofessionali e rivolti alla qualificazione e/o riqualificazione dei lavoratori delle organizzazioni aderenti; *b)* promozione e realizzazione di programmi per la Formazione Permanente dei Professionisti, mediante l'organizzazione e gestione di eventi formativi, in aula o a distanza, finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento e al conseguimento dei crediti formativi, in accordo con quanto disciplinato dai Consigli Nazionali dei diversi Ordini Professionali; *c)* organizzazione e gestione di corsi finalizzati all'adempimento degli obblighi di formazione e aggiornamento del personale aziendale in ottemperanza a quanto prescritto dal T.U. sulla Sicurezza D. Lgs. 81/2008 ed eventuali successive modifiche e integrazioni; *d)* promozione e realizzazione di iniziative, manifestazioni, eventi formativi (formazione residenziale, formazione a distanza, training individualizzato, workshop, seminari, webinar, etc.) in ambito di educazione continua nel settore della sanità, medico-sanitario, socio-sanitario e socio-assistenziale, anche in partnership con altre Cooperative, Associazioni, Società, Ordini Professionali, Sindacati, Università, Scuole di Specializzazione, Aziende Ospedaliere, Aziende Unità Sanitarie Locali, qualsiasi struttura sanitaria pubblica e privata e gruppi non costituiti di genitori; *e)* organizzazione di eventi residenziali sanitari, congressi, convegni, conferenze, seminari, giornate di studio, forum, incontri, corsi pratici al fine di favorire l'aggiornamento delle conoscenze in campo sanitario, generali e specialistiche, per lo sviluppo professionale continuo nelle discipline dell'area medica e di quella chirurgica e nelle discipline tecniche ad esse connesse, in linea con il Sistema ECM dettato dal Ministero della Salute e dalla Regione; *f)* ogni altra iniziativa volta alla promozione della formazione permanente e continua al fine di riconoscere l'associazione come soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità e che pertanto è abilitato a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- Progettare e realizzare attività orientative e formative in campo agricolo che prevedano anche il coinvolgimento di animali attraverso gli Interventi Assistiti con gli Animali.
- Progettare e realizzare attività orientative e formative nell'ambito del Sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per la realizzazione di percorsi in obbligo formativo, anche secondo il sistema duale di alternanza scuola lavoro secondo la normativa vigente.
- Promuovere e gestire iniziative innovative in ambito educativo e didattico da realizzare in collaborazione con gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado, i distretti scolastici, il CONI e il CIP, le

Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e culturale, in cui sia data la possibilità ai giovani e agli adulti a rischio di drop-out sociale di confrontarsi sul tema della legalità, della convivenza civile, dei valori sani, della cultura dello sport e della salute, del rispetto e la tutela ambientale nonché di venire in contatto con celebrità del mondo dello sport, della cultura e dell'educazione;

- Gestire e coordinare centri socio-educativi, centri di aggregazione inclusivi, parchi, percorsi e attrezzature ludico-ricreative-sportive accessibili, tramite convenzioni o concessioni d'uso, nonché organizzare e gestire le connesse attività didattiche dedicate a infanti, giovani e famiglie svantaggiate e finalizzate alla promozione delle attività educative facendo emergere la validità delle formule di insegnamento che combinano la fase didattica e la fase ludico-ricreativa per comunicare efficacemente ai giovani, a rischio di emarginazione sociale, valori sani principi educandoli a un corretto stile di vita;
- Organizzare programmi specifici per anziani svantaggiati, minori, giovani e adulti con disabilità, cittadini immigrati bisognosi e/o persone con problematiche di vario genere, al fine di prevenire l'insorgenza di malattie e/o di limitarne gli effetti e pervenire ad una inclusione sociale ampia e ad una concreta lotta alla discriminazione di qualsiasi tipo;
- Favorire l'aggregazione delle famiglie in condizioni di svantaggio attraverso la condivisione dei problemi di minori e giovani a rischio utilizzando l'alto valore educativo insito nel gioco e nello sport.

2. Attività di solidarietà sociale attraverso la realizzazione, ristrutturazione e gestione di infrastrutture e attività di sostegno dedicate ai giovani e agli anziani svantaggiati in ragione di condizioni culturali, fisiche, psichiche, economiche:

- Organizzare attività ludiche e sportive a carattere dilettantistico o agonistico, di formazione e avviamento alla pratica sportiva;
- Perseguire, in considerazione dei valori positivi legati allo sport (rispetto per le regole, dell'avversario, senso di sfida, lealtà, coraggio, impegno nel raggiungimento di traguardi) ed al gioco (definizione dei ruoli, senso della scoperta, benessere psico-fisico) la realizzazione e/o la riqualificazione di spazi e infrastrutture accessibili che, in accordo e con il sostegno delle autorità locali di riferimento, siano volte all'aggregazione sociale ed allo sviluppo psico-fisico dei minori e delle famiglie svantaggiate;
- Implementare attività e gestire spazi dedicati alla tutela del territorio, nel rispetto della sicurezza e della sostenibilità ambientale, che possano costituire un elemento di valenza sociale per gli enti locali promotori e sostenere le migliori pratiche per la prevenzione e messa in sicurezza del territorio, per il corretto consumo, raccolta e smaltimento dei rifiuti, per l'inclusione sociale e per l'educazione dei giovani svantaggiati e dei cittadini immigrati costituendo in questo modo un valido strumento di lotta a problematiche complesse di natura sociale;
- Sostenere la progettazione, realizzazione, riqualificazione e gestione , in accordo con le Autorità competenti, di spazi dedicati allo sviluppo di attività ludico-motorie, sportive, agricole, anche con il coinvolgimento di animali domestici, dirette minori, giovani, adulti e anziani fragili attivando ricerche fondi ad hoc con la partecipazione di sostenitori;

Sempre per l'attuazione delle finalità sopra indicate, l'Associazione tra l'altro potrà:

- Sostenere e pubblicizzare le attività di organizzazioni ed enti, nazionali ed esteri, che operino per l'applicazione dei principi di cui sopra, e collaborerà con essi;
- Rappresentare in occasione di manifestazioni pubbliche e private le iniziative proprie e quelle unitariamente prese con altre associazioni che realizzano le finalità del presente Statuto;
- Adottare ogni altro metodo che appaia adeguato al raggiungimento del proprio fine e del proprio mandato;
- Effettuare cessioni di beni e prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici, agli associati, ai sostenitori, agli assistiti, alle articolazioni territoriali della società, alle associazioni che svolgono la medesima attività ed ai loro associati; i proventi derivanti da tali attività saranno da considerare marginali alle attività istituzionali;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati ai quali potrà richiedere, altresì, agevolazioni o contribuzioni previste dalle normative di favore.

E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative. Per il conseguimento dei propri scopi l'associazione, in occasione di celebrazioni, ricorrenze, eventi eccezionali e campagne di sensibilizzazione su progetti specifici potrà occasionalmente promuovere la raccolta pubblica di fondi anche mediante offerte di beni e servizi di modico valore ai sovventori.

L'associazione esclude ogni forma di lucro, anche indiretto, ed esclude ogni forma di interesse politico, partitico o privato.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. L'associazione, nello svolgimento della sua attività e nel perseguimento dei suoi scopi, potrà stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali e gli altri Enti Pubblici, dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le sue attività.

L'associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza, democraticità e mantiene la piena indipendenza e autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione culturale.

L'associazione non può svolgere attività diversa da quelle di cui sopra ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e comunque in via non prevalente e pertanto per poter raggiungere lo scopo sociale potrà svolgere delle attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e con il pubblico.

ART.3

Associati - Ammissione

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire alla associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, competenze e conoscenze e le persone giuridiche che siano interessate all'attività dell'associazione stessa.

L'associazione è costituita da:

- Associati onorari;
- Associati ordinari;
- Associati sostenitori.

Sono considerati:

- Associati **onorari** quelle persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'associazione;
- Associati **ordinari** quelli che annualmente versano la quota associativa e partecipano alla vita dell'associazione;
- Associati **sostenitori** tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione delle iniziative dell'associazione con la sottoscrizione al fondo di solidarietà e con altri sostegni saltuari e straordinari. Associazioni, Enti e Istituzioni pubbliche e private possono essere Associati sostenitori.

Gli Associati onorari, nominati dal Consiglio Direttivo, si occupano di divulgare scopi e attività dell'associazione, della promozione e della sensibilizzazione dei principi che sono alla base dell'attività svolta e delle pubbliche relazioni. Essi assistono alle sedute dell'Assemblea ed a quelle del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, su convocazione del Consiglio stesso. Questi insieme agli associati ordinari partecipano all'assemblea degli associati, hanno diritto di voto, possono essere eletti alle cariche sociali.

Gli Associati sostenitori non hanno, invece, diritto di voto e non sono eleggibili.

Gli Associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge.

La qualità di associato comporta la possibilità di frequentare i locali sociali dell'associazione e di partecipare alle assemblee ed alle manifestazioni dalla stessa organizzate.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) una domanda scritta che dovrà contenere:

- L'indicazione del, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- La dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera entro 60 (sessanta) giorni sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di 60 (sessanta) giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla Domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la

Domanda si intende accettata.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di Amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di Amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il **diritto** di:

- Eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Frequentare i locali dell'Associazione;
- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- Concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- Concorrere al raggiungimento dello scopo sociale;
- Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate. L'eventuale rimborso chilometrico con uso di vettura propria sarà effettuato consultando le tabelle ACI in vigore, con spesa/attività approvata preventivamente dal Comitato Amministrativo;
- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- Partecipare alle assemblee degli Associati.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli associati al rispetto delle decisioni prese dagli organi competenti statutariamente. Gli associati hanno l'obbligo di:

- Rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- Contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- Astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con lo scopo e l'obiettivo dell'Associazione;
- Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- Versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART.5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'Associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione, e nei seguenti altri casi:

- Quando non interviene a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo, espresso preventivamente all'Organo di Amministrazione, o uno dei suoi componenti;

- Su proposta del Consiglio direttivo o Organo di Amministrazione o dal Presidente, oppure da due terzi degli associati, a seguito di comportamento contrario agli scopi e allo spirito dell'associazione o per gravi motivi. Può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato, ove fosse possibile, le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora l'Associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'Associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'Associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione delle qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'Associato escluso a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'Associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'Associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale;

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'Associato si trovi. L'Associato del quale sia stata deliberata l'esclusione è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta sia per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata sia per l'eventuale successivo esercizio nel corso del quale cessa la sua qualità di Associato a causa della deliberazione di esclusione.

L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di Amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasferibili*. Gli associati, che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6
(Organi)

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente del Consiglio Direttivo ;
- l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo.

ART. 7
(Assemblea degli Associati)

Organo sovrano dell'Associazione è l'Assemblea degli Associati.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi, nel libro degli associati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale associativa. Hanno diritto di voto gli Associati fondatori ed ordinari, in ragione di un solo voto ciascuno.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Gli Associati non possono farsi rappresentare in Assemblea da Associati membri del Consiglio Direttivo nelle delibere per l'approvazione del bilancio e le delibere riguardanti la responsabilità dei componenti il Consiglio Direttivo.

Si applicano i co.4 e 5, art.2372 c.c. in quanto compatibili.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere, il suddetto termine di 120 gg., per particolari esigenze può essere prorogato a 180 gg. dal Consiglio Direttivo con delibera motivata.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;

- rinnova le cariche sociali alla scadenza del mandato;
- delibera circa le quote annuali associative;
- approva il bilancio dell'esercizio preventivo e consuntivo;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sul trasferimento della sede sociale dell'Associazione in un diverso Comune;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sulla impugnazione delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono alla esclusione di un Associato;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o la rappresentanza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti, in proprio o per delega. Nelle deliberazioni di

approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 8

(Discussioni e deliberazioni)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 9

(Organo di Amministrazione)

L'Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazioni.

Rientra nella sfera di competenze dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali e le quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione ad avvisi, bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, partenariati, protocolli d'intesa o

altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri Organi.

L'Organo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Nomina l'Amministratore Delegato, questi avrà il compito di curare la gestione operativa delle attività funzionali al raggiungimento dello scopo dell'associazione sarà investito del compito di:

- a) presentare il business plan ed il budget al Consiglio Direttivo;
- b) dirigere e coordinare la struttura organizzativa dell'associazione;
- c) selezionare e incaricare esperti e fornitori esterni per la prestazione di servizi/prodotti funzionali allo svolgimento delle attività operative dell'associazione;
- d) intrattenere rapporti con i terzi, con gli sponsor, con i partner, con enti privati e pubblici, con società e/o istituzioni, con università, con istituti di credito e Istituti bancari per lo svolgimento delle normali operazioni esclusa pertanto l'assunzione di finanziamenti e/o mutui, etc ;
- e) favorire la partecipazione dell'Associazione ad avvisi, bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, partenariati o altre modalità simili o assimilate
- f) assistere e/o sostituire il Presidente nei compiti di rappresentanza e rapporti con l'esterno.

L'associazione è amministrata dall'Organo di Amministrazione formato da un numero di componenti, compreso tra 3 (tre) e 5 (cinque) nominati dall'Assemblea per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili sino a 5 (cinque) mandati consecutivi. L'Organo di Amministrazione è presieduto dal Presidente, eletto a maggioranza fra gli Associati dell'Assemblea, e in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dall'Amministratore Delegato o dal più anziano in età dei presenti, che devono risultare la metà più uno dei componenti.

Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri. Si riunisce inoltre in via ordinaria almeno una volta all'anno, di cui una per redigere e deliberare in ordine al bilancio consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota annuale; in via straordinaria su convocazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non

vi si oppongano.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vicepresidente e un Segretario. Delibera a maggioranza assoluta e per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti dell'Organo di Amministrazione che senza giustificato motivo non dovessero partecipare a tre sedute consecutive, possono essere considerati decaduti dalla carica. La decadenza è deliberata dall'Organo di Amministrazione ed è comunicata con raccomandata al componente decaduto. Con indicazione dei motivi. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, l'Organo di Amministrazione alla prima convocazione provvede alla sua sostituzione, chiedendone poi convalida alla prima riunione di Assemblea. Delle riunioni dell'Organo di Amministrazione verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dai presenti.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 C.c. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente (di persona) la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 **(Presidente)**

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri Organi elettivi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Determina l'Ordine del Giorno delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale degli Associati.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone **non associate**, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ..

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART.12

(Revisore legale dei conti)

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

fondi di riserva rappresentati dalle eccedenze di bilancio;

donazioni, lasciti testamentari ed eventuali erogazioni liberali;

contributi al "fondo di gestione" che mensilmente gli operatori sanitari volontari nonché soci destinano all'associazione.

L'associazione nello svolgimento della propria attività opera per mezzo delle seguenti entrate:

- quote associati;
- contributi statali;
- contributi di persone fisiche;
- contributi volontari degli Associati;
- contributi di enti o di istituzioni pubbliche;
- ricavato dall'organizzazione di manifestazione;
- rimborsi derivanti da attività in convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali marginali;
- ogni altra entrata che incrementa l'attività sociale;
- rendite patrimoniali da beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- eventuali erogazioni versamenti, donazioni e lasciti testamentari;
- rette e proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

L'accettazione di erogazione in denaro o donazioni nonché eredità e legati deve essere formalizzata previa delibera assembleare che ne determina modalità e tempi di utilizzo per i fini istituzionali.

ART. 14

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuali del rapporto associativo.

ART. 15

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dalle normative di legge vigenti in materia.

ART. 17

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontanei e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborso spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Per quanto non previsto si applica art. 17 CTS.

ART. 18

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo o di altra natura, compreso il lavoro a progetto, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Per quanto non previsto si applica art. 16 CTS

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

L'eventuale patrimonio residuo sarà destinato.

ART. 20

(Norme Finali e generali – Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs.117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal c.c..